Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 1 del 2 gennaio 1934-XII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE. — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie categorie dipendenti dall'Amministrazione finanziaria.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 100 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari, in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale venne approvato il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il decreto 12 dicembre 1933 del Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706:

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 100 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno, ovvero:

a) la laurea rilasciata da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara e la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole e facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori del Regno, ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza od al Ministero (Ufficio centrale del personale) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 34 anni ed è elevato per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 39 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valore militare a 43 anni.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per quelli che oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari prestino, alla data del presente bando, quale dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa.

Deve essere inoltre fornita la prova documentata della iscrizione senza interruzione dal 28 ottobre 1922 al Partito Nazionale Fascista e delle ferite riportate per la causa fascista.

Gli invalidi per la causa nazionale, gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi di laurea indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato comprovante l'iscrizione del candidato ai Fasci di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione, da rilasciarsi dal segretario della Federazione della Provincia in cui ha domicilio il concorrente.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze od al Ministero (Ufficio centrale del personale) dopo il termine di cui all'articolo 3, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte o di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 93 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 13 del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte, e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dello art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 16 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, ai feriti per la causa fascista, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, od in mancanza agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nella carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza e conseguiranno la nomina a vice segretari se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui allo art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario.

Art. 12.

Ai vice segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè dalla data di assunzione in servizio l'assegno lordo mensile di L. 800, previa la riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 400, previa la riduzione anzidetta.

A quelli che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. — Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
3. — Diritto commerciale.
4. — Diritto penale.

Parte seconda.

1. — Scienza delle finanze.
2. — Economia politica.

Parte terza.

Nozioni sul sistema tributario del Regno — Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di statistica.

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 50 posti di volontario (vice segretario di ragioneria in prova) nel ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto 12 dicembre 1933 del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1934-XII;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Ritenuto che nel ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali è stata raggiunta la percentuale di invalidi di guerra, prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 50 posti di vice segretario di ragioneria in prova nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo A) al quale possono partecipare soltanto gli uomini.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea conseguita presso uno degli Istituti superiori di studi commerciali del Regno, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure la laurea conseguita presso l'Istituto superiore navale di Napoli (Sezione armamento).

Quelli fra i candidati che sono provvisti della laurea rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche, o della laurea in scienze consolari, dovranno altresì dimostrare di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito presso la sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno, oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono altresì prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma, ai sensi del precedente comma:

1° laurea in giurisprudenza od in matematica conseguita in una Università del Regno;

2° laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre Università, od istituti superiori del Regno, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate dagli aspiranti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) oppure all'Intendenza di finanza della propria Provincia.

Le Intendenze di finanza riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno subito con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito del concorrente ed, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

I candidati dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare la destinazione in Colonia; coloro che aspirino ad esservi destinati, potranno farne particolare segnalazione nella istanza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18.

Il limite massimo di età è di anni 34 riferito alla data del presente decreto ed è elevato, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, a 39 anni e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la

causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti decorati al valore militare a 43 anni, entrambi i due ultimi limiti riferiti alla data del presente decreto.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè per i dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione che, alla data del presente decreto, prestino effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2 ed eventualmente anche diploma originale di ragioniere o copia autentica di esso, per i candidati di cui ai commi 2° e 3° dello stesso articolo;

3° certificato su carta da bollo da L. 3, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato, pure su carta da bollo da L. 3, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno, e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare di grado non inferiore a capitano o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva, oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i mutilati ed i feriti per la causa stessa, gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 senza interruzione, ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle competenti autorità;

8° documento da rilasciarsi dal segretario federale, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà, o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengano ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 ed eventualmente 9, nonchè copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 3 del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi da questo Ministero, ad eccezione della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda, nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 112 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 13 del citato regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dagli articoli 6 e 10 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, tenendo altresì presente, che i mutilati od invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati od invalidi di guerra, giusta la legge 24 marzo 1930, n. 451.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, numero 1842.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, numero 1024, a parità di merito, dovranno inoltre essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi ai non coniugati.

Resta ferma la disposizione dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato con gli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Per gli orfani di guerra si osserverà il disposto dell'articolo 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Per gli orfani di caduti per la causa nazionale si terrà presente la legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari di ragioneria in prova nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*), fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice segretari di ragioneria.

Tanto i vice segretari di ragioneria che i vice segretari di ragioneria in prova, dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 13.

Ai vice segretari di ragioneria in prova del ruolo di concetto delle Ragionerie centrali, compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè un assegno lordo mensile di L. 800 da ridursi del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio.

Detto assegno è ridotto della metà quando i vincitori del concorso siano destinati a prestare servizio in uffici che hanno sede nel Comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto, compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 14.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 15.

Alla fine del periodo di prova i vice segretari di ragioneria in prova riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione del Ministero, vengono nominati in ordine di graduatoria ai posti disponibili di vice segretario di ragioneria (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Diritto costituzionale ed amministrativo.
2. — Istituzioni di diritto civile - Diritto commerciale.

Parte seconda.

Scienza delle finanze - Economia politica - Statistica metodologica.

Parte terza.

Computisteria e ragioneria - Contabilità di Stato.

PROVA ORALE.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Istituzioni di diritto corporativo e sindacale.
3. — Nozioni sul sistema tributario del Regno e sui servizi della Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli delle Ragionerie centrali e provinciali.

Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco.

Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 30 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto 12 dicembre 1933 del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1934-XII;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Ritenuto che nel ruolo della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza è stata raggiunta la percentuale di invalidi di guerra, prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 30 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*), al quale possono partecipare soltanto gli uomini.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno, oppure del corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali, compresa quella rilasciata dall'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, o di ragioneria, conseguita presso un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno, o della laurea rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli - Sezione Armamento.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopraindicati, rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 5, dirette al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) dovranno essere presentate dagli aspiranti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Intendenze di finanza della propria Provincia.

Le Intendenze di finanza, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno, subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande nel termine suddetto, a mezzo degli Uffici presso i quali prestano servizio.

Nelle domande, gli aspiranti, oltre a dichiarare di essere disposti a prestare servizio in qualunque residenza, dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli ed i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nell'art. 7 presso la quale intendano sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 7, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di anni 30 ed è elevato:

ad anni 32 per i candidati forniti di laurea;

ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

ad anni 37 per gli ex combattenti laureati;

ad anni 43 per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè per i dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, che, alla data del presente decreto, prestino effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli indicati nell'art. 2;

3° certificato, su carta da bollo da L. 3, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato, pure su carta da bollo da L. 3, di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno, e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10;

6° certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare di grado non inferiore a capitano o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 13, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i mutilati ed i feriti per la causa stessa, gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 senza interruzione ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle competenti autorità;

8° documento da rilasciasi dal segretario federale comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento;

9° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, e dei vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengano ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 8 ed eventualmente 9, nonchè copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

È ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi da questo Ministero, ad eccezione della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti residenti in Colonia, è consentito di presentare la sola domanda, nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e della prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari ed avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento; quella orale seguirà in Roma, presso il Ministero delle finanze, in giorno da destinarsi.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 100 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dagli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, tenendo altresì presente che i mutilati ed invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra, giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi ai non coniugati.

Resta ferma la disposizione dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato con gli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Per gli orfani di guerra si osserverà il disposto dell'articolo 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Per gli orfani dei caduti per la causa nazionale, si terrà presente la legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*), fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali, saranno, invece, nominati vice ragionieri.

Tanto i vice ragionieri che i volontari di ragioneria dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 13.

Ai volontari di ragioneria compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700, da ridursi del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio.

Detto assegno è ridotto della metà quando i vincitori del concorso siano destinati a prestare servizio in uffici che hanno sede nel Comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto, compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 14.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 15.

Alla fine del periodo di prova i volontari riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione del Ministero, vengono nominati in ordine di graduatoria ai posti disponibili di vice ragioniere (grado 11°), quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda.

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza.

1. — Computisteria. Ragioneria delle Aziende pubbliche e private.
2. — Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

PROVA ORALE.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.
3. — Nozioni elementari di statistica.
4. — Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia.

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 10 posti di alunno di ragioneria in prova nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto 12 dicembre 1933 del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato per l'anno 1934-XII;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Ritenuto che nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza è stata raggiunta la percentuale di invalidi di guerra, prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 10 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C), al quale possono partecipare soltanto gli uomini.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Sono ammessi, a norma dell'art. 248 del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, i titoli di studio equipollenti nonchè quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno all'Intendenza di finanza della propria Provincia.

Le Intendenze di finanza, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Nelle domande, gli aspiranti, oltre a dichiarare di essere disposti a prestare servizio in qualunque residenza, dovranno:

a) indicare con precisione il proprio recapito;

b) elencare i titoli ed i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nell'art. 7, presso la quale intendono di sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di anni 28, riferito alla data del presente decreto, ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 33 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare, a 43 anni.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè per i dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione che, alla data del presente decreto, prestino effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune nel quale il concorrente risieda almeno da un anno e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare di grado non inferiore a capitano, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i mutilati ed i feriti per la causa stessa, gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, senza interruzione ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle competenti autorità;

7° documento da rilasciarsi dal segretario federale, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento;

8° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

9° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 ed eventualmente 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

È ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi da questo Ministero ad eccezione della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo

a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari ed avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale verrà sostenuta in Roma, presso il Ministero delle finanze.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 197 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dagli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, tenendo altresì presente che i mutilati ed invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra, giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, numero 1842.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, inoltre, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del citato regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino ex combattenti ovvero mutilati o feriti per la causa nazionale nonchè inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, numero 1397, 12 giugno 1931, n. 777, e R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

I concorrenti che abbiano superato l'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni di ragioneria in prova nella carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunni se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno.

Essi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di lire 425 da ridursi del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, con decorrenza dal giorno della assunzione in servizio.

Detto assegno è ridotto della metà quando i vincitori del concorso siano destinati a prestar servizio in uffici che hanno sede nel Comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto, compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

A quelli che provengono da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Componimento italiano.

Parte seconda.

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.

2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3. — Carta del lavoro.

4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.

5. — Nozioni elementari di statistica - Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 30 posti di volontario nel ruolo del personale degli uffici esterni del Tesoro (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che approva i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933, col quale fu indetto un concorso per esami a 35 posti di volontario nel ruolo degli Uffici esterni del Tesoro, in applicazione del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 684;

Tenuto conto dei posti messi a concorso e non coperti, nonchè dei posti resisi vacanti successivamente al 9 gennaio 1933;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933, contenente, fra l'altro, l'autorizzazione a bandire un concorso per esami nell'anno 1934 a 30 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici esterni del Tesoro;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 30 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici esterni del Tesoro, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di maturità classica o scientifica;

2° diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno;

3° diploma di geometra rilasciato dalla Sezione geometri da un Istituto tecnico del Regno, soltanto per il personale che alla data del bando di concorso presta servizio non di ruolo presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico matematica ed agrimensura) ed i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto ed avrà luogo in Roma. Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno 15 giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 12 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185. I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro - o alle Intendenze di finanza, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del relativo bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

A corredo delle domande, con l'indicazione del nome e cognome, della paternità e della residenza del candidato, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età. Per i laureati il limite massimo di età è di 32 anni.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato di 5 anni, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare tale limite è protratto fino al 43° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 sarà valutata, in aggiunta ai limiti massimi d'età suindicati, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro che, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni alla data del presente bando di concorso;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione. Del certificato stesso, rilasciato dal segretario federale su carta da bollo da L. 3, dovrà risultare, ove ricorra il caso, che l'aspirante è iscritto

senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e che il ferito fascista è stato iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

A corredo del certificato predetto il ferito fascista dovrà produrre il brevetto di ferito;

6° certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune, in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

8° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10° fotografia del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I candidati in servizio straordinario, aventi titolo a partecipare al concorso, debbono esibire inoltre un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità, del servizio stesso.

Art. 6.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 4 e 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 6 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o irregolari. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio.

L'ammissione al concorso può inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 130 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle dell'art. 13 del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni, e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed ai feriti, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma; nonchè le disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione degli uffici esterni del Tesoro, ad eccezione di quelli che si trovino nelle con-

dizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali vengono nominati vice segretari con riserva di anzianità. Gli altri conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontari compete soltanto il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 700, al lordo della ritenuta del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno è di L. 350 mensili al lordo della ritenuta del 12 per cento.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

1. — Principi di economia politica e scienza delle finanze.

PROVE ORALI.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali di procedura civile.
2. — Principî generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. — Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro e alla periferia.
4. — Attribuzioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.
5. — Nozioni di statistica.

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli uffici esterni del Tesoro (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari, in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle fianze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933, col quale fu indetto un concorso per esami a 30 posti di alunno d'ordine in prova negli Uffici esterni del Tesoro, in applicazione del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, e tenuto conto dei posti messi a concorso e non coperti, nonchè dei posti resisi vacanti successivamente al 9 gennaio 1933;

Visto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933, contenente, fra l'altro, l'autorizzazione a bandire un concorso per esame nell'anno 1934 a 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici esterni del Tesoro;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici esterni del Tesoro, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da Scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica, o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Sono ammessi i titoli di studio equipollenti e quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, o alle Intendenze di finanza, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del relativo bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio degli aspiranti ed il loro recapito, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 28 anni, ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 33 anni, e per gli aspiranti mutilati ed inva-

lidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 43 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 sarà valutata, in aggiunta ai limiti massimi di età suindicati, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro che, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, prestino effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni alla data del presente bando di concorso;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e che gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta di bollo da L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data di iscrizione.

Dal certificato stesso rilasciato dal segretario federale, su carta da bollo da L. 3, dovrà risultare, ove ricorra il caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e che il ferito fascista è stato iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

A corredo del certificato predetto, il ferito fascista dovrà produrre il brevetto di ferito;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare ed anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possono menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, e i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° diploma originale o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

9° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o da vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato dovrà essere prodotto soltanto dagli aspiranti che siano in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4 e 6 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3, o insufficientemente documentate.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto, a Roma. Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte.

In relazione al numero dei concorrenti, l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno 15 giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 12 del Regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 136 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 13 del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte, e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 16 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed ai feriti, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunno in prova nella carriera d'ordine degli uffici esterni del Tesoro, e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, da detrarsi la ritenuta del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e, in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 212,50, da detrarsi la ritenuta del 12 per cento.

A quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Componimento italiano.

Parte seconda.

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
5. — Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: Jung.

Concorso per esami a 70 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 21 marzo 1930, n. 219, che approva i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale viene approvato il Regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per le ammissioni agli impieghi statali;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo del 12 dicembre 1933;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 70 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette; le donne non possono partecipare al concorso predetto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di maturità classica o scientifica;

2° diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno;

3° diploma di geometra, rilasciato dalla Sezione geometra di un Istituto tecnico del Regno soltanto per il personale che alla data del bando di concorso presta servizio non di ruolo presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (Sezione ragioneria, fisico matematica e agrimensura) e i diplomi degli istituti commerciali, conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte che avranno luogo in Roma presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia; quella orale in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno altresì designare la sede tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

Art. 5.

A corredo delle domande, con l'indicazione del nome, cognome e paternità, e della residenza del candidato al concorso, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età; per gli aspiranti provvisti di laurea il limite massimo resta fissato al 32° anno.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato di cinque anni e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista e per gli ex combattenti decorati al valor militare tale limite è protratto fino al 43° anno di età.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sui limiti massimi di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Per i candidati che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro che alla data del presente bando prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni, non è richiesta la condizione del limite massimo di età;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo di L. 3 dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato su carta da bollo di L. 3 da rilasciarsi dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente e da cui risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, ai G.U.F. o ai Fasci giovanili nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Dal certificato rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento dovrà risultare altresì, ove ricorra il caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e che i feriti per la causa fascista risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita. I candidati appartenenti a categorie per le quali l'iscrizione al P.N.F. è vietata da superiore disposizione, dovranno limitarsi a produrre domanda di iscrizione al Partito stesso;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo di L. 10;

5° certificato di buona condotta morale civile e politica su carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato da un medico militare provinciale o dall'ufficio sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa Fascista produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa Fascista, i figli degli invalidi di guerra devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo di L. 3 del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

8° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2;

9° stato di famiglia su carta da bollo di L. 3 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

11° i candidati in servizio straordinario aventi titolo a partecipare al concorso, debbono esibire inoltre un certificato, da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 6.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a pro-

durre i documenti di cui ai numeri 3, 7, 8 e 9 insieme a copia dello stato di servizio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 un certificato rilasciato su carta da bollo di L. 3 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio.

L'ammissione al concorso può inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 130 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle dell'art. 13 del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, e articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette e conseguiranno la nomina a procuratore di 2ª classe dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontari compete soltanto il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700 (da ridurre del 12 %) e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno è di lire 350 mensili (da ridurre del 12 %).

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

1. — Principi di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali sulle leggi relative all'imposta sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito ed all'imposta sui celibi.
2. — Nozioni sulla contabilità commerciale.
3. — Nozioni di statistica.

Il Ministro: Jung.

Concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale viene approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per esame a 40 posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle imposte dirette.

Al concorso predetto possono partecipare anche le donne alle quali non potrà conferirsi un numero di posti superiore ad un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1933, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Sono ammessi titoli di studio equipollenti e quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica e ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo di L. 5 dovranno essere presentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza, che le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati e la sede tra quelle indicate nel successivo art. 7 presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 28° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, a 33 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista e per gli ex combattenti decorati al valor militare, a 43 anni.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che, alla data del bando di concorso, siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per coloro che alla data del presente bando di concorso, prestino quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni e che si trovino in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso;

2° certificato su carta da bollo di L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato su carta da bollo di L. 3 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il candidato ha il suo domicilio, dal quale risulti che il candidato stesso è iscritto al Partito Nazionale Fascista, Fasci di combattimento, Gruppi universitari fascisti, Fasci giovanili e Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione. Nel certificato rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento dovrà risultare altresì, ove ricorra il caso, che l'aspirante è iscritto, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e che i feriti per la causa fascista risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita.

I concorrenti appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista è vietata da superiori disposizioni, dovranno limitarsi a presentare domanda di iscrizione al Partito stesso;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo di L. 10;

5° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3, da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed im-

mune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo di L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli indicati nel precedente art. 2;

9° stato di famiglia, su carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando si tratti di concorrente che non sia provvisto del libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi dal capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso. Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dagli aspiranti che siano in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 7, 8 e 9 del precedente articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo di L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3 o insufficientemente documentate.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli e Palermo.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 136 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo sesto del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 15 del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, o non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per l'assegnazione dei punti di merito nella prova orale, la Commissione esaminatrice terrà anche conto, nella misura consentita, dell'esito della prova facoltativa di dattilografia, alla quale il candidato si fosse sottoposto.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 16 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, e articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nella carriera d'ordine dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425 da ridurre del 12 % e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 da ridurre del 12%.

A quelli che provengono da altri ruoli di personale statale, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Componimento italiano.

Parte seconda.

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
5. — Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 30 posti di volontario procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che approva i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che ha elevato i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 30 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari, al quale può partecipare soltanto personale maschile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno;

c) diploma di geometra rilasciato dalla Sezione geometri di un Istituto tecnico del Regno, soltanto per il personale che alla data del bando di concorso presta servizio non di ruolo presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (Sezione ragioneria, fisico-matematica e agrimensura) e dei diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nell'anno 1934-XII, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze in Roma e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età. Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di laurea che non abbiano superato l'età di 32 anni.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare tale limite è protratto fino al 40° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La data di iscrizione anzidetta dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal segretario federale della Provincia alla quale il fascista appartiene.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per gli aspiranti in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare ufficiale* del 1922.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

7° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8° certificato su carta da bollo da L. 3, comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10° fotografia del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

11° i candidati in servizio straordinario, aventi titolo a partecipare al concorso, debbono esibire inoltre un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 6.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 9 dell'art. 5, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Anche questi candidati sono tenuti a dimostrare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento nel modo prescritto al n. 8 del precedente art. 5.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi. Non si ammettono riferimenti

i documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 130 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni del Capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle dell'articolo 13 del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, ai feriti per la causa fascista ed agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, ed, in mancanza, agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 ottobre 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari, ad eccezione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali vengono nominati procuratori del Registro di 2ª classe con riserva di anzianità. Gli altri, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratori del Registro di 2ª classe, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontari compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700, diminuito del 12 %, e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno è di L. 350 mensili, diminuito del 12 per cento.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

1. — Principi di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali di procedura civile.
2. — Nozioni generali sulle leggi relative alle tasse di registro, di bollo, di successione ed all'amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali.
3. — Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
4. — Nozioni di statistica.

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che ha elevato i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 30 posti di alunno in prova nel personale sussidiario degli uffici del registro.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Sono ammessi i titoli di studio equipollenti, ovvero quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica e ginnasiale.

Art. 3.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nell'anno 1934-XII, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze in Roma e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza del Regno entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno altresì designare la sede, tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 28 anni ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 a 33 anni, per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 43 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito. La data di iscrizione anzidetta dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal segretario federale della Provincia alla quale il fascista appartiene.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per gli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, che alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* 1922.

Gli invalidi per la causa nazionale, gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità

mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della attuale residenza;

7° diploma originale o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° certificato in carta da bollo da L. 3, comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere l'indicazione della data d'iscrizione.

Le aspiranti donne dimostreranno di essere iscritte ai Fasci femminili.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornirne la prova documentata nel modo suindicato;

9° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto, del libretto ferroviario;

11° i candidati in servizio straordinario, aventi titolo a partecipare al concorso, debbono esibire inoltre un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Anche questi candidati sono tenuti a dimostrare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento nel modo prescritto dall'art. 8 del precedente art. 5.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande insufficientemente documentate o presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 136 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 13 del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024 e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

L'assunzione delle donne è limitata al 20 per cento del numero dei posti messi a concorso.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 16 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, ai feriti per la causa fascista e agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, ed, in mancanza, agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 ottobre 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nel personale sussidiario negli uffici del registro, e conseguiranno la nomina di alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, diminuito del 12 per cento ed in quanto

sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 diminuito del 12 per cento.

A quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Componimento italiano.

Parte seconda.

2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
3. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815.
5. — Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
6. — Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 3 posti di chimico in prova nel ruolo del personale tecnico dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227, che ha elevato i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che regola le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto 12 dicembre 1933 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a tre posti di chimico in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette. Da tale concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

L'esame di concorso consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

1° una prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

2° una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

3° svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica tecnologica;

4° una prova scritta di traduzione dal francese in italiano ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato.

Prova orale:

La prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche scritte, e comprenderà anche nozioni di statistica.

Art. 3.

Le prove scritte di cui sopra avranno luogo in Roma, presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette, nei giorni da determinarsi con successivo decreto; quella orale in epoca da destinarsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza, nel perentorio termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo dello Stato, faranno pervenire le domande alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette o alle Intendenze di finanza entro il termine suddetto pel tramite della propria Amministrazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista oppure ai Fasci giovanili di combattimento a seconda della loro età e di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande non documentate o insufficientemente documentate o corredate da documenti irregolari saranno respinte agli interessati.

Esse saranno ammesse se regolarizzate nel termine stabilito.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno esibirsi i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 34 anni di età.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e siano stati decorati al valor militare, il limite massimo di età è elevato ad anni 43.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, per delitti commessi sotto le armi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per quelli che alla data del presente bando di concorso prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno 2 anni;

2° certificato su carta da bollo da L. 3, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale negativo del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego di chimico.

L'Amministrazione ha facoltà di fare controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del *Giornale militare* del 1922;

7° diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o diploma di ingegnere chimico, ed il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali.

I candidati laureati dopo il 31 dicembre 1924 o dopo il 31 dicembre 1925, per coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2309, dovranno inoltre presentare il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da lire 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Tale certificato deve attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento oppure ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, mese e giorno d'iscrizione;

10° certificato da rilasciarsi dal capo ufficio, da cui risultino gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato dovrà essere prodotto soltanto dagli aspiranti che siano in servizio straordinario;

11° fotografia debitamente autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato, salvo per il titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato con l'indicazione precisa dell'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Peraltro i candidati, i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi contemporaneamente indetti da altri centrali uffici del Ministero delle finanze, potranno presentare soltanto la domanda per l'ammissione al presente concorso facendo riferimento ai documenti come sopra presentati.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato dal R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, i candidati i quali siano reduci di guerra sono tenuti inoltre a corredare le istanze della copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra. Gli invalidi

di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno debitamente documentare tale loro qualità.

I candidati che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dal quale risulti l'iscrizione senza interruzione ai Fasci di combattimento prima dell'indicata data del candidato medesimo.

I candidati feriti per la causa fascista, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, produrranno il brevetto di ferito per la causa fascista unitamente ad un certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dal quale risulti l'iscrizione senza interruzione al Partito Nazionale Fascista del concorrente dalla data dell'evento che fu causa della ferita stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 8.

Oltre i documenti sopra indicati potranno essere esibiti:

a) qualunque altro titolo, diploma, certificato o pubblicazione che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificato di risultati di concorsi precedenti presso altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:

Bagli comm. dott. Ivo, direttore generale delle dogane ed imposte indirette.

Membri:

Giardini comm. dott. Pietro, intendente di finanza con funzioni di direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Rossi comm. dott. Guido, chimico capo di 1ª classe nei Laboratori chimici delle dogane, facente funzioni di direttore dei Laboratori chimici delle dogane;

Guareschi cav. uff. dott. Rinaldo, chimico capo di 1ª classe nei Laboratori chimici delle dogane;

Cappelli comm. dott. Arnaldo, chimico capo di 1ª classe nei Laboratori chimici delle dogane.

Il cav. dott. Icilio Grimaldi, consigliere nel Ministero delle finanze, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell'articolo 13 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali hanno superato le prove di esame in base alle votazioni riportate dai candidati nelle prove stesse a termine dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, tenendo presente che i mutilati ed invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra, giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

Le nomine ai posti di chimico in prova messi a concorso saranno conferite con decreto del Ministro per le finanze, a coloro i quali risultino vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente art. 11 e alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, numero 843, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata non inferiore a sei mesi dalla data dell'ammissione in funzioni.

Durante il periodo di servizio a titolo di prova gli allievi percepiranno un'indennità mensile di L. 800, da ridurre del 12 per cento, oltre l'aggiunta di famiglia a termini di legge.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 400, da ridursi del 12 per cento.

A quelli che provengono da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 14.

Dopo ultimato con esito favorevole il periodo di prova gli allievi saranno nominati chimici nei Laboratori chimici delle dogane (grado 9°).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 90 posti di volontario nel ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i nuovi ruoli per il personale finanziario;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale finanziario;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227, che ha elevato i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554, che regola le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto 12 dicembre 1933-XII di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 90 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette. Da tale concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno;

c) diploma di geometra rilasciato dalla Sezione geometri da un Istituto tecnico del Regno, soltanto per il personale che alla data del presente bando di concorso presta servizio non di ruolo presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione ai concorso anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e d'istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico matematica ed agrimensura) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei dipendenti ordinamenti scolastici.

È valido inoltre il diploma di perito industriale capotecnico, rilasciato dalla Sezione industriale ed artigiana di un Istituto tecnico del Regno, ed il corrispondente diploma ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno, nei giorni da determinarsi con successivo decreto, presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di stabilire che le prove abbiano luogo in un minore numero di sedi tra quelle suindicate, ovvero nella sola sede di Roma.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) in epoca da destinarsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza, nel perentorio termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo dello Stato faranno pervenire le domande alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette o alle Intendenze di finanza entro il termine suddetto pel tramite della propria Amministrazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte, ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista oppure ai Fasci giovanili di combattimento, a seconda della loro età, e di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

Le domande non documentate o insufficientemente documentate o corredate da documenti irregolari saranno respinte agli interessati.

Esse saranno ammesse se regolarizzate nel termine stabilito.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno esibirsi i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7, da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età. Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 32 anni, qualora, oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti del diploma di laurea.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e siano stati decorati al valor militare, il limite massimo di età è elevato ad anni 43.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto per delitti commessi sotto le armi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per quelli che alla data del presente bando di concorso prestino, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° certificato su carta da bollo di L. 3 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini

dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale negativo del casellario giudiziario su carta da bollo di L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3 dal podestà del Comune di residenza;

5° certificato medico rilasciato su carta da bollo di L. 3 da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di fare controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la Causa nazionale, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del *Giornale militare* del 1922;

7° diploma orginale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia su carta da bollo di L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato in carta da bollo di L. 3 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Tale certificato deve attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento oppure ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, mese e giorno d'iscrizione;

10° certificato da rilasciarsi dal capo ufficio da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato dovrà essere prodotto soltanto dagli aspiranti che siano in servizio straordinario;

11° fotografia debitamente autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 5 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato salvo pel titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato con l'indicazione precisa dell'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Peraltro i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altri centrali uffici del Ministero delle finanze, potranno presentare soltanto la domanda per l'ammissione al presente concorso facendo riferimento ai documenti come sopra presentati.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato dal R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, i candidati i quali siano reduci di guerra sono tenuti inoltre a corredare le istanze della copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, dovranno debitamente documentare tale loro qualità.

I candidati che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal competente segretario federale dal quale risulti iscrizione senza interruzione ai Fasci di combattimento, prima dell'indicata data, del candidato medesimo.

I candidati feriti per la causa fascista, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, produrranno il brevetto di ferito per la causa fascista unitamente ad un certificato su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal competente segretario federale dal quale risulti l'iscrizione senza interruzione al Partito Nazionale Fascista del concorrente dalla data dell'evento che fu causa della ferita stessa.

Gli orfani, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato su carta da bollo di L. 3 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:

Bagli comm. dott. Ivo, direttore generale delle dogane e imposte indirette.

Membri:

Balbi comm. Alberto, intendente di finanza con funzioni di direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze.

Cremona comm. Fiorenzo, ispettore superiore nelle dogane.

Olivieri cav. dott. Ernesto, vice intendente di finanza con funzioni di capo sezione nel Ministero delle finanze.

Alinei comm. dott. Mariano, vice intendente di finanza con funzioni di capo sezione nel Ministero delle finanze.

Il cav. dott. Giovanni Scaglione, primo segretario nel Ministero delle finanze, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell'articolo 13 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 10.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali hanno superato le prove di esame in base alle votazioni riportate dai candidati nelle prove stesse a termini dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, tenendo presente che i mutilati ed invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra, giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto del Ministro per le finanze, a coloro i quali risultino vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente art. 10 ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nella legge 12 giugno 1931, n. 777 e nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ad eccezione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali vengono nominati sottoispettori aggiunti con riserva di anzianità. Gli altri conseguiranno la nomina a sottoispettori aggiunti, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso per i primi tre mesi potranno essere chiamati a frequentare in Roma, presso apposita scuola di applicazione di discipline doganali, un corso di esercitazione teorico-pratico.

Al termine di detto periodo essi saranno destinati a prestare servizio nella residenza che verrà loro assegnata e che dovranno raggiungere nel termine che sarà prefisso.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete un assegno lordo mensile di L. 700, da ridursi del 12 per cento, e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile sarà corrisposto nella misura di L. 350, da ridursi del 12 per cento.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

1. — Principi di economia politica e scienza delle finanze.

PROVE ORALI.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro Colonie con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale - Centri e porti di notevole importanza commerciale).
2. — Nozioni di statistica commerciale.
3. — Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione.

Conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 8 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227, che ha elevato i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554, che regola le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto 12 dicembre 1933 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame ad otto posti di ufficiale aggiunto doganale in prova. Da tale concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Due dei suddetti posti, e cioè un quarto di essi, sono riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza presenti al Corpo, aventi non meno di dieci anni e non più di diciannove anni di servizio, e che siano riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta.

Ai rimanenti sei posti possono aspirare coloro che siano provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Sono ammessi i titoli di studio equipollenti, e quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno, nei giorni da destinarsi con successivo decreto, presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di stabilire che le prove abbiano luogo in un minore numero di sedi tra quelle suindicate, ovvero nella sola sede di Roma.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) in epoca da destinarsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo di L. 5, dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) oppure all'Intendenza di finanza, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gl'impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio. Così pure i sottufficiali della Regia guardia di finanza faranno pervenire tali domande a mezzo dei Comandi da cui dipendono.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista oppure ai Fasci giovanili di combattimento, a seconda della loro età, e di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

Le domande non documentate o insufficientemente documentate o corredate da documenti irregolari saranno respinte agli interessati.

Esse saranno ammesse se regolarizzate nel termine stabilito.

Il Ministro, può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno esibirsi i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7, da cui risulti che alla data del presente decreto, l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 28 anni di età.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 33 anni.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e siano stati decorati al valor militare, il limite massimo di età è elevato ad anni 43.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, per delitti commessi sotto le armi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per quelli che alla data del presente bando di concorso prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale negativo del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione

fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di fare controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del *Giornale militare* 1922;

7° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugi, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Tale certificato deve attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento oppure ai gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, mese e giorno d'iscrizione;

10° certificato da rilasciarsi dal capo ufficio, da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato dovrà essere prodotto solamente dagli aspiranti che siano in servizio straordinario.

11° fotografia debitamente autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 5 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza sono tenuti soltanto a trasmettere la copia del foglio matricolare, rilasciata ed autenticata dai comandi alle cui dipendenze si trovano, nonchè una dichiarazione rilasciata dai comandi medesimi, attestante la buona condotta dei candidati e la loro idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo di L. 3 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non è consentito fare riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato, salvo per il titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato con indicazione precisa dell'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Peraltro i candidati che abbiano presentati documenti per partecipare a concorsi indetti da altri centrali uffici del Ministero delle finanze, potranno presentare soltanto la domanda per l'ammissione al presente concorso facendo riferimento ai documenti come sopra presentati.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati i quali siano reduci di guerra sono tenuti inoltre, a corredare le istanze della copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno debitamente documentare tale loro qualità.

I candidati che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale, dal quale risulti l'iscrizione senza interruzione ai Fasci di combattimento, prima dell'indicata data, del concorrente medesimo.

I candidati feriti per la causa fascista, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, produrranno il brevetto di ferito per la causa fascista unitamente ad un certificato su carta da bollo di L. 3 rilasciato dal competente segretario federale dal quale risulti l'iscrizione senza interruzione al Partito Nazionale Fascista del concorrente dalla data dell'evento che fu causa della ferita stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, o minorati, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato su carta da bollo di L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:

Scarella comm. Costanzo, intendente di finanza con funzioni di direttore capo divisione nel Ministero delle finanze.

Membri:

Brotto comm. Umberto, ispettore superiore nelle dogane.

D'Errico comm. Vincenzo, ispettore superiore nelle dogane.

Vaccaro cav. uff. Francesco, vice intendente di finanza con funzioni di capo sezione nel Ministero delle finanze.

Tani cav. Alfredo, vice intendente di finanza con funzioni di capo sezione nel Ministero delle finanze.

Il cav. dott. Amerigo Cirri, primo segretario nel Ministero delle finanze, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati

civili dello Stato e quelle dell'art. 13 del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno classificati in due distinte graduatorie.

Nella prima graduatoria saranno compresi, fino al limite dei posti per esso stabilito, i sottufficiali della Regia guardia di finanza. Tale graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; a parità di punti avrà la precedenza il candidato di grado più elevato o più anziano se dello stesso grado.

Nella seconda graduatoria saranno compresi tutti gli altri candidati.

I posti che entro i limiti della quota riservata ai sottufficiali della Regia guardia di finanza, non dovessero conferirsi, in seguito all'esame di concorso, ai sottufficiali medesimi, saranno portati in aumento ai posti da assegnarsi in base agli ordinari concorsi per ufficiale aggiunto di dogana in prova, fino al raggiungere il numero complessivo dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali aggiunti di dogana provenienti dai sottufficiali della Regia guardia di finanza, saranno interpolati nel ruolo con gli ufficiali aggiunti di dogana vincitori dei concorsi ordinari, in ragione di uno a tre.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate per i vincitori compresi nella seconda graduatoria, le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397 e del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

All'approvazione delle graduatorie ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 16 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, rispetto ai vincitori compresi nella seconda graduatoria, che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita medesima, anche se posteriore alla Marcia su Roma, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, tenendo presente che sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ufficiali aggiunti doganali in prova e conseguiranno la nomina ad ufficiali aggiunti doganali se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che appartengono al personale non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46, conseguiranno subito la nomina ad ufficiale aggiunto nelle dogane.

Art. 13.

Agli ufficiali aggiunti doganali in prova, compete l'assegno lordo mensile di L. 425 da ridursi del 12 per cento, ed, in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 da ridursi del 12 per cento.

Agli ufficiali aggiunti doganali in prova, provenienti dal corpo della Regia guardia di finanza saranno conservati, fino al conseguimento della nomina ad ufficiali aggiunti di dogana, lo stipendio o la paga e supplemento di servizio attivo inerenti al loro grado, da corrispondersi sul capitolo, soldo della Guardia di finanza, e da reintegrare in parte coll'assegno che spetterebbe in qualità di ufficiali aggiunti doganali in prova, giusta il disposto del precedente comma del presente articolo.

A quelli che provengono da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda.

Problema di aritmetica (fino alla regola del tre semplice) e formazione di un prospetto statistico.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri degli impiegati Ordinamento amministrativo del Regno.
2. — Aritmetica elementare, compresa la regola del tre semplice - Nozioni elementari di geometria piana e solida.
3. — Nozioni di geografia fisica e politica dell'Italia e delle sue Colonie.
4. — Carta del lavoro.

La prova orale comprenderà anche nozioni di statistica.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

Concorso per esami a 20 posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico per i servizi delle imposte di produzione (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227, che ha elevato i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554, che regola le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto 12 dicembre 1933 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un esame di concorso a venti posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale delle imposte di produzione. Da tale concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore, od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Sono ammessi i titoli di studio equipollenti e quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno, nei giorni da determinarsi con successivo decreto, presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Salerno, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di stabilire che le prove abbiano luogo in un minore numero di sedi tra quelle suindicate, ovvero nella sola sede di Roma.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) in epoca da destinarsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) o alle Intendenze di finanza, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) o alle Intendenze di finanza, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, a seconda della loro età.

Nelle domande gli aspiranti dovranno altresì designare la sede tra quelle indicate nel precedente art. 3 presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

Le domande non documentate o insufficientemente documentate o corredate da documenti irregolari saranno respinte agli interessati.

Esse saranno ammesse se regolarizzate nel termine stabilito.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 28 anni, ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 33 anni, e per gli aspiranti mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valore militare a 43 anni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportate condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, per delitti commessi sotto le armi.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per quelli che alla data del presente bando di concorso prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile di almeno due anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che

l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possono menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 *Giornale militare* del 1922;

7° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° fotografia debitamente autenticata;

10° certificato da rilasciarsi dal capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato dovrà essere prodotto soltanto dagli aspiranti che siano in servizio straordinario;

11° certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Tale certificato deve attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento oppure ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, mese e giorno d'iscrizione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 11 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 11 del precedente articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato, salvo pel titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato con l'indicazione precisa dell'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Peraltro i candidati che abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altri centrali uffici del Ministero delle finanze, potranno presentare soltanto domanda per l'ammissione al presente concorso facendo riferimento ai documenti come sopra presentati.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali, stabiliti, per il caso di parità di merito, dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato dal R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, i candidati i quali siano reduci di guerra sono tenuti inoltre a corredare le istanze della copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra. Gli invalidi di guerra o minorati per causa nazionale dovranno debitamente documentare tale loro qualità.

I candidati che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno produrre un certificato su carta da bollo di L. 3 rilasciato dal competente segretario federale dal quale risulti l'iscrizione senza interruzione ai Fasci di Combattimento prima dell'indicata data del candidato medesimo.

I candidati feriti per la causa fascista, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, produrranno il brevetto di ferito per la causa fascista unitamente ad un certificato su carta da bollo di L. 3 rilasciato dal competente segretario federale dal quale risulti l'iscrizione senza interruzione al Partito Nazionale Fascista del concorrente dalla data dell'evento che fu causa della ferita stessa.

Gli orfani di caduti di guerra o per la causa nazionale, figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta come segue:

Presidente:

Scarella comm. Costanzo, intendente di finanza con funzioni di direttore capo divisione nel Ministero delle finanze.

Membri:

Milazzo comm. ing. dott. Vincenzo, ispettore superiore del catasto e dei servizi tecnici;

Ortensi comm. ing. dott. Alberto, ispettore superiore del catasto e dei servizi tecnici;

De Gaetano cav. dott. Francesco, vice intendente di finanza con funzioni di capo sezione nel Ministero delle finanze;

D'Angelo cav. Raffaele, vice intendente di finanza con funzioni di capo sezione nel Ministero delle finanze.

Il cav. dott. Alberto Fiano, consigliere nel Ministero delle finanze, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell'articolo 13 del R. decreto 23 marzo 1923, n. 185.

Art. 10.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali hanno superato le prove di esame in base alle votazioni riportate dai candidati nelle prove stesse a termini dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 56 della

legge 26 luglio 1929, n. 1397, delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, tenendo presente che i mutilati ed invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto del Ministro per le finanze, a coloro i quali risultino vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente art. 10 e alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'articolo 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ufficiali tecnici aggiunti in prova e conseguiranno la nomina ad ufficiali tecnici aggiunti nelle imposte di produzione, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ufficiale tecnico aggiunto.

Art. 13.

Agli ufficiali tecnici aggiunti in prova compete l'assegno lordo mensile di L. 425, da ridursi del 12 per cento, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 212,50, da ridursi del 12 per cento.

A quelli che provengono da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte Prima.

Componimento in lingua italiana.

Parte Seconda.

1. — Problema di aritmetica con applicazione ad un tema di meccanica elementare.
2. — Formazione di un prospetto statistico, oppure disegno di parte di una macchina semplice.

PROVE ORALI.

Parte Prima.

1. — Statuto fondamentale del Regno.
2. — Nozioni generali sulla produzione e sull'accertamento dei generi soggetti ad imposta di fabbricazione (acido acetico, birra, surrogati del caffè, glucosio ed analoghe materie zuccherine, olii di semi, organi di illuminazione, polveri piriche, spiriti e zucchero), nonchè sul gas-luce e l'energia elettrica.
3. — Nozioni generali sulle principali disposizioni legislative per le imposte di fabbricazione e di consumo.

Parte Seconda.

1. — Aritmetica elementare compresa la regola del tre semplice.
2. — Nozioni elementari di geometria piana e solida.
3. — Nozioni di meccanica elementare - Definizioni - Macchine semplici - Leggi sul movimento dei corpi.
4. — Nozioni sulla proprietà del vapore acqueo e sui generatori di vapore.

Parte Terza.

a) Metallurgia - Composizione dei metalli più comunemente adoperati nell'industria - Indicazione dei minerali dai quali si ricavano e sui caratteri fisici di ciascuno di essi - Caratteri e prove che permettono di conoscere la bontà e i difetti dei materiali - Unione dei metalli fra di loro.

b) Tecnologia meccanica - Indicazione delle principali macchine utensili che si adoperano nell'officina.

Nozioni sulla lavorazione dei metalli.

La prova orale comprenderà anche nozioni di statistica.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 35 posti di ingegnere in prova nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli del personale finanziario;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto 12 dicembre 1933-XII di S. E. il Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1934-XII;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 35 posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere provvisti della laurea in ingegneria civile ed industriale, conseguita nelle Regie scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici, integrata, per coloro che la conseguirono dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dell'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del Regio decreto suddetto.

Le donne non sono ammesse a partecipare al concorso di cui trattasi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate alle Intendenze di finanza o direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) non oltre il termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente diritto a partecipare al concorso o gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto alla Intendenza di finanza o direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto) pel tramite degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande firmate di proprio pugno dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di anni 34 ed è elevato ad anni 39 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e ad anni 43 per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex-combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e siano stati decorati al valore militare.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per i dipendenti statali non di ruolo che, alla data del presente decreto, prestino, con qualsiasi denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Per coloro che, da attestazione rilasciata dai Segretario federale della Provincia, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo durante il quale, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti e imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex-combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale;

7° diploma originale, o copia autentica (notarile), di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a menochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato comprovante, a secondo dell'età del candidato, la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci di combattimento, od ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili, nonchè la data di iscrizione;

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni. Per coloro che siano in possesso del brevetto di feriti per la causa fascista, dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

11° certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Questo certificato dovrà essere prodotto solo dagli aspiranti che siano in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 10 del precedente articolo, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del co-

mandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3, nè di quelle insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma in giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 126 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, modificato dal R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 43 del regolamento suddetto.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024 e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 16 del regolamento suaccennato.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex-combattenti ed a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista ed, in mancanza, agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dagli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento ed otterranno la nomina ad ingegnere nel ruolo del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I candidati vincitori del concorso, che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ingegnere.

Art. 12.

Agli ingegneri in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 800, sul quale va applicata la riduzione del 12 per cento a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, ed, in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 400, sul quale va applicata la riduzione del 12 per cento a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A quelli che provengono dal ruolo di altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. *Geodesia e geometria pratica*:

Descrizione e teoria degli strumenti impiegati nel tracciamento e nella misura delle linee e degli angoli e nelle livellazioni — Metodi di osservazione — Errore di osservazione — Triangolazione — Operazioni sul terreno — Calcolo delle coordinate piane, sferiche, sferoidiche, geografiche dei punti trigonometrici.

Poligonazioni — Operazioni sul terreno — Calcoli relativi — Metodi di rilevamento — Rilevamento di piccole e di grandi estensioni — Rilevamenti catastali.

Divisione dei terreni — Ricerca ed identificazione sul terreno dei punti e delle linee segnate sulle mappe — Disegno, copia e riduzione di piani — Procedimento per la compensazione degli errori di osservazione — Calcolo e misura delle aree — Teoria ed uso dei planimetri — Operazioni di livellazione — Calcoli relativi.

2. *Economia ed estimo*:

Calcolo degli interessi e delle annuità.

Produzione — Scambio — Valore — Teoria del valore — Moneta — Prezzo — Fonti dei prezzi delle derrate agrarie — Prezzi medi da usarsi nelle stime.

Prodotti agrari annui, periodici, saltuari — Prodotto medio annuo ordinario da considerarsi nelle stime — Eventualità sinistre — Quota di eventualità.

Fattori della produzione in generale e della produzione agraria in particolare — Natura (terre e clima) — Lavoro (costituzione del

fondo agrario, spianamenti e colmate, chiusure, piantamenti, difesa contro le acque, bonifiche, prosciugamenti ed irrigazione, coltivazione periodica) — Capitale (fisso e circolante, fondiario e di esercizio) — Coordinamento dei tre fattori della produzione — Sistemi di coltivazione — Proprietario, capitalista, lavoratore, imprenditore, sistemi di conduzione dei fondi agrari.

Perpetuità economica del capitale — Spese di produzione — Classificazione delle spese con riferimento ai capitali della industria agraria — Determinazione delle spese medie annue ordinarie da considerarsi nella stima.

Profitto e beneficio industriale — Rendita fondiaria — Rendita della terra.

Imposta fondiaria e suoi caratteri — Rendita imponibile.

Stima dei fondi agrari in generale — Stima dei boschi — Stima dei fabbricati rurali — Stima censuaria.

Stima dei fabbricati civili.

Determinazione del loro reddito.

Stima delle aree fabbricabili.

Stima degli opifici.

Parte seconda.

1. *Costruzioni civili ed industriali.*

Scelta ed impiego dei materiali — Composizione delle malte e dei conglomerati.

Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione.

Formule relative alla resistenza ed alla deformazione dei solidi.

Travature semplici, composte, armate, incavallature a centine — Spinta delle terre — Muri di sostegno.

Murature, volte, archi, solai, tetti, coperture.

Costruzioni in muratura, in legno, in ferro, in cemento armato — Calcoli relativi.

Edifici pubblici — Case di abitazioni civili — Fondazioni, strutture — Calcoli di stabilità — Progetti dei lavori (disegni, computi metrici, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolati speciali, capitolato generale).

Manutenzione, sistemazione e consolidamento dei fabbricati esistenti.

Edifici industriali — Caratteristiche principali.

2. *Impianti industriali:*

Nozioni generali sugli opifici e sulle principali industrie nazionali — Tecnologia — Sistemi di lavorazione — Macchinari — Organizzazione industriale — Produzione — Bilanci — Criteri generali per la ricerca del reddito di una azienda industriale.

3. *Idraulica e costruzioni idrauliche:*

Idrostatica — Dinamica dei liquidi — Leggi del flusso dei liquidi — Moto uniforme e moto permanente dei canali regolati — Misura e distribuzione delle acque correnti — Derivazione e sollevamento delle acque — Canali di irrigazione ed industriali — Condotte forzate — Forma e dimensione delle opere d'arte — Calcoli relativi.

Parte terza.

1. *Fisica e chimica industriale:*

Principi di termo-dinamica — Trasmissione del calore — Combustione e combustibili — Apparecchi ed impianti di riscaldamento e ventilazione — Gas — Luce — Produzione e distribuzione.

Distillazione alcoolometrica.

Fabbricazione dello zucchero — Saccarimetria.

Fabbricazione della birra.

2. *Elettrotecnica:*

Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica — Distribuzione e consumo — Illuminazione — Fotometria — Misure elettriche.

3. *Legislazione:*

Disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, ai contratti — Leggi e regolamento sul riordinamento dell'imposta fondiaria e sulla conservazione dei catasti — Legge per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati e per le tasse di registro — Leggi per le tasse di produzione e di consumo — Leggi sulle opere pubbliche — Regolamento sulla compilazione dei progetti e sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato — Legislazione corporativa nell'ordinamento dello Stato Fascista.

4. *Lingue estere:*

Francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà anche nozioni di statistica.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 49 posti di volontario nel ruolo dei geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli del personale finanziario;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1933-XII di S. E. il Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1934-XII;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 49 posti di volontario nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di geometra previsto dall'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o del diploma di perito agrimensore, rilasciato ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Le donne non sono ammesse a partecipare al concorso di cui trattasi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate alle Intendenze di finanza o direttamente al Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici — non oltre il termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente diritto a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto alle Intendenze di finanza o direttamente al Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto — pel tramite degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande, firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito e della sede di esami preferita, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di anni 30, o di anni 32 se l'aspirante, oltre al titolo di studio prescritto è fornito anche di laurea, ed è elevato rispettivamente ad anni 35 e 37 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e ad anni 43 per gli aspiranti mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e siano stati decorati al valor militare.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per i dipendenti statali non di ruolo che, alla data del presente decreto, prestino, con qualsiasi denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Per coloro che, da attestazione rilasciata dal segretario federale della Provincia, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo, durante il quale, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti da imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 giugno 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex-combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del *Giornale Militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale;

7° diploma originale, o copia autentica (notarile), di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente dal candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio a menochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato comprovante, a seconda dell'età del candidato, la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, nonchè la data di iscrizione.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di feriti per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

11° certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Questo certificato dovrà essere prodotto solo dagli aspiranti che siano in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 10 del precedente articolo, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3, nè di quelle insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni che saranno fissati con successivo provvedimento, in quelle fra le sedi indicate nell'art. 12 del Regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e nell'ora che il Ministero si riserva di notificare in tempo utile ai candidati che saranno stati ammessi al concorso.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 130 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del regolamento suddetto.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024 e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 16 del regolamento suaccennato.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed a coloro che risultino regolarmente iscritti a Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista ed, in mancanza, agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dagli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento ed otterranno la nomina al grado di geometra aggiunto nel ruolo del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I candidati vincitori del concorso, che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a geometra aggiunto.

Art. 12.

Ai volontari compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, sul quale va applicata la riduzione del 12 per cento a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 350, sul quale va applicata la riduzione del 12 per cento a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A quelli che provengono da ruoli di altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

Trigonometria e geometria pratica:

Trigonometria piana — Formule fondamentali — Risoluzione dei triangoli — Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

Geometria pratica — Descrizione e teoria degli strumenti impiegati nel tracciamento e nella misura delle linee e degli angoli e nelle livellazioni.

Metodi di osservazione.

Triangolazione topografica — Operazioni sul terreno — Calcolo delle coordinate piane.

Poligonazioni — Operazioni sul terreno — Calcoli relativi.

Metodi di rilevamento — Rilevamento di piccole e grandi estensioni — Rilevamenti catastali.

Divisione dei terreni — Ricerca ed identificazione sul terreno dei punti e delle linee segnati sulle mappe.

Disegno, copia e riduzione dei piani.

Calcolo e misura delle aree — Uso dei planimetri.

Operazioni di livellazione — Calcoli relativi.

Parte seconda.

1. — *Economia ed estimo rurale e forestale*:

Calcolo degli interessi e delle annualità.

Terreno e clima. Nozioni elementari intorno alle opere di costruzione del fondo agrario ed ai miglioramenti fondiari — Notizie sulla coltivazione periodica in generale e con riferimento alle principali qualità di coltura.

Prodotti annui, prodotti periodici e prodotti saltuari — Prodotto medio annuo da considerarsi nelle stime — Eventualità sinistre — Quota di eventualità — Valutazione dei prodotti — Fonti dei prezzi delle derrate agrarie — Prezzi medi da usarsi nelle stime.

Spese di produzione nell'industria agraria — Determinazione delle spese medie annue ordinarie da considerarsi nelle stime.

Stime dei fondi agrari in generale — Stime dei boschi — Stima censuaria.

2. — *Stima dei fabbricati civili.*

Parte terza.

1. — *Costruzioni civili, rurali ed idrauliche*:

a) Elementi delle costruzioni civili — Materiali impiegati nelle costruzioni — Nozioni sulle costruzioni in muratura, in legno ed in ferro — Analisi dei prezzi unitari — Stima dei lavori.

b) Fabbricati rurali — Generalità — Posizione — Ampiezza, disposizione e prezzo d'uso dei fabbricati rurali — Fabbricati per l'uomo, per gli animali, per i prodotti e per le macchine — Fabbricati per l'esercizio delle principali industrie rurali.

c) Elementi delle costruzioni idrauliche — Foronomia — Misura delle acque correnti — Dispensa delle acque.

2. — *Legislazione*:

Disposizioni del Codice civile relative ai beni, alle proprietà ed ai contratti.

Leggi, regolamenti ed istruzioni nel riordinamento dell'imposta fondiaria e sulla conservazione del nuovo catasto.

Leggi e regolamenti per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati e per le tasse di registro.

Legislazione corporativa nell'ordinamento dello Stato Fascista.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà nelle materie oggetto delle prove scritte, e comprenderà anche nozioni di statistica.

Roma, 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 3 posti di allievo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di cui due per le Manifatture e magazzini tabacchi, grezzi e lavorati, e uno per le Saline (laurea in ingegneria) (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi della causa fascista le disposizioni concernenti la protezione ed assitenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificato dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, e dal R. decreto 24 novembre 1932, n. 1627;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva lo ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929 che determina l'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova;

Vista la legge n. 1047, del 27 giugno 1929 e il R. decreto n. 1491, del 20 novembre 1930, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227 sulla elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII, che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1934-XII e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria dei monopoli di Stato, così ripartiti: n. 2 posti nella branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi, greggi e lavorati » e n. 1 posti per la branca di servizio « Saline ».

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato od agli uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno domanda redatta in bollo da L. 5 colla precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie resta fermo il termine predetto di 60 giorni per la presentazione della domanda salvo produrre la documentazione 10 giorni avanti la prima prova di esami.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato non abbia superato i 34 anni di età alla data del presente decreto.

Tale limite è aumentato di anni cinque per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è protratto fino al compimento del 43° anno di età per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare, e per gli invalidi per la causa fascista. Inoltre per coloro che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per coloro che prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualsiasi denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato gode i diritti politici;

d) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha domicilio, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti.

Nel certificato stesso dovrà risultare, ove ne ricorra il caso, che il concorrente sia iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure che abbia conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e che risulti iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

g) certificato di stato di famiglia (solo per gli ammogliati con o senza prole e vedovi con prole);

h) certificato di un medico provinciale o militare o dello ufficiale sanitario del Comune, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza; o da un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità. Tale certificato deve essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

i) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di

esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

l) fotografia di data recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dai podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario o d'altro documento, munito di firma e fotografia, rilasciato da una pubblica Amministrazione;

m) diploma originale di laurea in ingegneria civile o industriale o copia autentica di esso rilasciata da notaio. I candidati che abbiano conseguito tale diploma dopo l'applicazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno anche esibire l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del Regio decreto suddetto.

Tutti i citati documenti devono essere in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b), c), f), g), h)*, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che appartenessero ad Amministrazioni statali con qualsiasi qualifica, dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *a), d), g), h), l), m)*, ed una dichiarazione in competente carta da bollo del capo di ufficio da cui risulti la loro qualifica e la data di assunzione in servizio.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di un solo dei documenti predetti, può costituire motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato. Ai candidati non ammessi, ed a quelli che saranno dichiarati vincitori del concorso, saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale, che avranno luogo nei giorni e nella sede che verranno successivamente stabiliti.

La prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice che sarà nominata con successivo decreto è composta come segue:

presidente, un funzionario tecnico di grado quinto;

membri, due professori stabili di Regia scuola di ingegneria e due funzionari tecnici di grado non inferiore al sesto;

segretario, un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un professore di lingue estere per la eventuale relativa prova di esame sostenuta dai candidati.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo sesto della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale, e di dieci punti per ogni prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quelli riportati in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate almeno con sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dello art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024 e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, osservando le disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex-combattenti o legionari fiumani o agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, contenute nella legge 21 agosto 1921 n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del Regio decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842 e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati Allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 800 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste, nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applica la riduzione del 12 per cento a termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A coloro che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle due branche di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati e saline » è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PARTE PRIMA.

1. — Costruzioni civili ed industriali.
2. — Impianti industriali. Macchine termiche e idrauliche.
3. — Idraulica e costruzioni idrauliche.

PARTE SECONDA.

1. — Fisica tecnica.
2. — Elettrotecnica.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta dall'italiano, nella lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere, di un brano di un libro o di una pubblicazione scientifica.

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami ad un posto di allievo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Manifatture e magazzini tabacchi grezzi e lavorati (laurea in chimica) (Gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2394, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi della causa fascista le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificato dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, e dal R. decreto 24 novembre 1932, n. 1627;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929 che determina l'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova;

Vista la legge n. 1047, del 27 giugno 1929 e il R. decreto n. 1491, del 20 novembre 1930, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, sulla elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII, che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1934-XII e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina ad un posto di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria dei Monopoli di Stato (branca di servizio manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati).

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei Monopoli di Stato od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimenti coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei Monopoli, Depositi generi di Monopolio) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno domanda redatta in bollo da L. 5 colla precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedono nelle colonie resta fermo il termine predetto di 60 giorni per la presentazione della domanda salvo produrre la documentazione dieci giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato non abbia superato i 31 anni di età alla data del presente decreto.

Tale limite è aumentato di anni cinque per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è protratto fino al compimento del 43° anno di età per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare, e per gli invalidi per la causa fascista. Inoltre per coloro che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per coloro che prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualsiasi denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

c) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato gode i diritti politici;

d) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha domicilio comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti.

Nel certificato stesso dovrà risultare, ove ne ricorra il caso, che il concorrente sia iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre

1922, oppure che abbia conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e che risulti iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

g) certificato di stato di famiglia (solo per gli ammogliati con o senza prole e vedovi con prole);

h) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità. Tale certificato deve essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del Regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, numero 92.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

i) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

l) fotografia di data recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario o d'altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da una pubblica Amministrazione;

m) diploma originale di laurea in chimica pura o in chimica industriale, o copia autentica di esso, rilasciata dal notaio. I candidati che abbiano conseguito tale diploma dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno anche esibire l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del R. decreto suddetto.

Tutti i citati documenti devono essere in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che appartenessero ad Amministrazioni statali con qualsiasi qualifica, dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*), *l*), *m*) ed una dichiarazione in competente carta da bollo del capo di ufficio da cui risulti la loro qualifica e la data di assunzione in servizio.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di un solo dei documenti predetti, può costituire motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi ed a quelli che saranno dichiarati vincitori del concorso, saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in una prova pratica, una scritta ed una orale, che avranno luogo nei giorni e nella sede che verranno successivamente stabiliti.

Le prove pratica e scritta, e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice che sarà nominata con successivo decreto è composta come segue:

presidente, un funzionario tecnico di grado 5°;

membri, un professore di chimica di Regia università, un professore di chimica industriale di Regia scuola di ingegneria e due funzionari tecnici di grado non inferiore al 6°;

segretario, un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un professore di lingue estere per la eventuale relativa prova di esame sostenuta dai candidati.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo sesto della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna delle prove scritta e pratica, di dieci punti per la prova orale, e di dieci punti per ogni prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e pratica dal punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quelli riportati in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate almeno con sei decimi.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano superato le prove sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024 e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706.

Art. 7.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo elencato nella graduatoria di cui all'articolo precedente.

Gli altri concorrenti che abbiano pure superato gli esami non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato allievo tecnico salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguirà la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Se, a giudizio insindabile del predetto Consiglio non sarà riconosciuto idoneo a conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il vincitore del concorso sarà esentato dal periodo di prova se si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova il vincitore del concorso percepirà l'assegno mensile di L. 800 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste.

Nel caso in cui esso fosse destinato a prestare servizio nel luogo del suo domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applica la riduzione del 12 per cento a termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Se proveniente da altri ruoli di personale statale, al nominato, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Al vincitore del concorso sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che gli verrà assegnata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Parte prima.

Analisi quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte seconda.

Svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica generale o tecnologica.

Parte terza.

Discussione orale sulle prove pratica e scritta e sopra altri argomenti di chimica generale e tecnologica.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta dall'italiano nella lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere, di un brano di un libro o di una pubblicazione scientifica.

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 6 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi della causa fascista le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, e dal R. decreto 24 novembre 1932, n. 1627;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929, che determina l'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova;

Vista la legge n. 1047 del 27 giugno 1929 ed il R. decreto-legge n. 1491 del 20 novembre 1930, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, sulla elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII, che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1934-XII e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina a sei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo da L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda salvo produrne la documentazione dieci giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che il candidato abbia compiuto 18 anni di età e non superati i 34 alla data del presente decreto.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 39 anni; e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista e per gli ex-combattenti decorati al valor militare tale limite è protratto fino al 43° anno di età.

Inoltre per coloro che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per coloro che

prestino, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato gode i diritti politici;

d) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha domicilio comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti. Nel certificato stesso dovrà risultare, ove ne ricorra il caso, che il concorrente sia iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure che abbia conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e che risulti iscritto ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

g) certificato di stato di famiglia (solo per gli ammogliati con o senza prole e vedovi con prole);

h) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possono comunque influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità. Tale certificato deve essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 *Giornale Militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

l) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario o di altro documento, munito di firma e fotografia, rilasciato da una pubblica Amministrazione;

m) diploma originale o copia autentica notarile di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali; oppure la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara; o la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma od una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Tutti i citati documenti devono essere in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), *g*), *h*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che appartenessero ad Amministrazioni statali con qualsiasi qualifica, dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*), *l*), *m*), o una dichiarazione in competente carta da bollo del capo dell'ufficio da cui risulti la loro qualifica e la data di assunzione in servizio.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti predetti può costituire motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi, ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una prova orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice che sarà nominata con successivo decreto è composta come segue:

presidente, un funzionario amministrativo di grado quinto;

membri, quattro funzionari di grado non inferiore al sesto;

segretario, un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un professore di lingue estere per la eventuale relativa prova di esame sostenuta dai candidati.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo VI della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per ciascuna prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, osservando le disposizioni relative agli invalidi di guerra e per la causa fascista, agli ex-combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del Regio decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che, a giudizio insindacabile del predetto Consiglio, non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 800 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applica la riduzione del 12 per cento a termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A coloro che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1929, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE ED ORALE.

Parte prima.

1. — Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. — Diritto commerciale.

Parte seconda.

1. — Diritto amministrativo e corporativo.
2. — Nozioni di diritto penale.
3. — Nozioni di diritto costituzionale.

Parte terza.

1. — Scienza delle finanze ed economia politica.
2. — Nozioni sul sistema tributario del Regno.
3. — Nozioni di statistica — Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
4. — Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi; ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano nelle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 10 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi della causa fascista le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, e dal R. decreto 24 novembre 1932, n. 1627;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929, che determina l'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova;

Vista la legge n. 1047 del 27 giugno 1929 ed il R. decreto-legge n. 1491 del 20 novembre 1930, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, sulla elevazione dei limiti di età per l'assunzione agli impieghi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1934-XII e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina a dieci posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei Monopoli di Stato o agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline,

Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei Monopoli, Depositi generi di Monopolio) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo da L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda, salvo produrne la documentazione dieci giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che il candidato abbia compiuto 18 anni di età e non superati i 30 alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 35 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista e per gli ex combattenti decorati al valore militare a 43 anni.

Inoltre per coloro che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per coloro che prestino, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni:

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato gode diritti politici;

d) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha domicilio comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Nel certificato stesso dovrà risultare, ove ne ricorra il caso, che il concorrente sia iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure che abbia conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, e che risulti iscritto ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma:

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

g) certificato di stato di famiglia (solo per gli ammogliati con o senza prole e vedovi con prole);

h) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possono comunque influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità. Tale certificato deve essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

l) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario o di altro documento, munito di firma e fotografia, rilasciato da una pubblica Amministrazione;

m) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di Istituto tecnico (Sezione commerciale); sono ammessi anche i titoli di studio conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici vigenti prima o dopo il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 di cui alle premesse.

Tutti i citati documenti devono essere in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), *g*), *h*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che appartenessero ad Amministrazioni statali con qualsiasi qualifica, dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*), *l*), *m*), e una dichiarazione in competente carta da bollo del capo dell'ufficio da cui risulti la loro qualifica e la data di assunzione in servizio.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti predetti, può costituire motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi, ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso, saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una prova orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice che sarà nominata con successivo decreto è composta come segue:

presidente, un funzionario amministrativo di grado quinto;

membri, tre funzionari di grado non inferiore al sesto e un professore di ragioneria di scuole medie;

segretario, un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un professore di lingue estere per l'eventuale relativa prova di esame sostenuta dai candidati.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo VI della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per ciascuna prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, osservando le disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'articolo 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del Regio decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che, a giudizio insindacabile del predetto Consiglio, non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 700 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia, prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applica la riduzione del 12 per cento a termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A coloro che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1929, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda.

1. — Principî di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza.

1. — Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in ispecie — Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI.

1. — Le materie delle prove scritte;
2. — Nozioni di diritto costituzionale e corporativo;
3. — Nozioni di statistica;
4. - Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi — Ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano nelle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 15 posti di applicato tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di seconda categoria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1933, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921 n. 1312, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi della causa fascista le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, e dal R. decreto 24 novembre 1932, n. 1627;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929 che determina l'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio in prova;

Vista la legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e il R. decreto-legge n. 1491 del 20 novembre 1930, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, sulla elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1934-XII e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina a 15 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato così ripartiti:

n. 6 posti nella branca di servizio « Coltivazioni »;

n. 9 posti nella branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi esteri e lavorati ».

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato od agli Uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo da L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda salvo produrne la documentazione dieci giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che il candidato abbia compiuto diciotto anni di età e non superati i trenta alla data del presente decreto.

Tale limite è aumentato di anni cinque per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è protratto fino al compimento del 43° anno di età per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare, e per gli invalidi per la causa fascista.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 sarà valutata, in aggiunta ai limiti massimi di età suindicati, una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente decreto siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per coloro che prestino, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

b) certificato rilasciato dalla competente Autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato rilasciato dalla competente Autorità attestante che il candidato gode i diritti politici;

d) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il domicilio comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Nel certificato stesso dovrà risultare, ove ne ricorra il caso, che il concorrente sia iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure che abbia conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e che risulti iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

g) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo di L. 3 (solo per gli ammogliati) con o senza prole o vedovi con prole);

h) certificato su carta da bollo di L. 3 di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa fascista, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità.

Tale certificato deve essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del Regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1932, n. 92.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

i) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza:

l) fotografia di data recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da una pubblica Amministrazione;

m) diploma originale o copia autentica di licenza di scuola di avviamento professionale o licenza di scuola tecnica o di istituto tecnico (corso inferiore).

Tutti i citati documenti devono essere su competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da Autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che appartenessero ad Amministrazioni statali o parastatali, in qualità di impiegati di ruolo o avven-

tizi o con qualsiasi altra qualifica, dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*), *l*), *m*), ed una dichiarazione in competente carta da bollo del capo d'ufficio da cui risulti la loro qualità e la data di assunzione in servizio.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di un solo dei documenti predetti può costituire motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi, ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso, saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

L'esame consisterà in due prove scritte e una orale che si svolgeranno nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice che sarà nominata con successivo decreto è composta come segue:

presidente, un funzionario tecnico di grado non inferiore al 6°;

membri, due funzionari tecnici di grado non inferiore al 7°;

un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 7°;

segretario, un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dello art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024 e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, osservando le disposizioni relative agli invalidi di guerra e per la causa fascista, agli ex combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'articolo 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del Regio decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto, previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 425 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi.

Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà.

A tali emolumenti si applica la riduzione del 12 per cento a termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A coloro che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle due branche di servizio « Coltivazione » e « Manifatture » e « Magazzini tabacchi greggi e lavorati » è disposta con provvedimento insindacabile del Direttore generale dei monopoli di Stato.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA D'ESAME PER LA NOMINA AD APPLICATO TECNICO NELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

PROVE SCRITTE.

1. — Componimento d'italiano.

2. — Aritmetica elementare compresi i concetti di potenza, quadrati, radici quadrate, elementi di frazioni, numeri decimali, proporzioni, concetti fondamentali di percentuali, interessi. Elementi di geometria piana e solida, comprese le misure delle superfici e dei volumi (prisma - piramidi - cono - sfera). Formazione di un prospetto statistico.

PROVA ORALE.

Le materie di cui al precedente numero 2, e nozioni elementari di fisica e botanica.

Il Ministro: JUNG.

Concorso per esami a 10 posti di commesso nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa fascista le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificato dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, e dal R. decreto 24 novembre 1932, n. 1627;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929, che determina l'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova;

Vista la legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e il R. decreto-legge n. 1491 del 20 novembre 1930, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impiegati nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1934-XII e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 10 posti di commesso nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, fra i congedati dell'Arma dei Reali carabinieri e del Corpo della Regia guardia di finanza, di età non superiore ai 40 anni, alla data del presente decreto.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente decreto prestino quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi di generi di monopolio) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo da L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie, resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda salvo produrne la documentazione dieci giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato gode i diritti politici;

d) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha domicilio comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Nel certificato stesso dovrà risultare, ove ne ricorra il caso, che il concorrente sia iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure che abbia conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e che risulti iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio e la sua residenza abituale;

g) certificato di stato di famiglia (solo per gli ammogliati con o senza prole e vedovi con prole);

h) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità. Tale certificato deve essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia per accertare la loro completa idoneità al posto cui aspirano;

i) foglio di congedo illimitato e copia del foglio matricolare militare annotato, per gli ex combattenti delle benemerenze e servizi di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 *Giornale militare* 1922.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

l) fotografia di data recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il candidato sia provvisto di libretto ferroviario o di altro documento, munito di firma e fotografia, rilasciato da una pubblica Amministrazione;

m) titoli di studio (in originale o copia autentica notarile) di cui il candidato è in possesso ed ogni altro documento atto a dimostrare la idonea istruzione del candidato, gli incarichi di fiducia eventualmente assolti, benemerenze civili, ecc.

Tutti i citati documenti devono essere in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residente nel Comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), *g*), *h*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che appartenessero ad Amministrazioni statali con qualsiasi qualifica, dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*), *l*), *m*), ed una dichiarazione in competente carta da bollo del capo ufficio da cui risulti la loro qualifica e la data di assunzione in servizio.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti predetti, la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo, od altro, potranno costituire motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi, ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso, saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice che sarà nominata con successivo decreto è composta come segue:

presidente, un funzionario di grado non inferiore al sesto;

membri, due funzionari tecnici di grado non inferiore al settimo;

segretario, un funzionario di grado non inferiore al decimo.

Art. 4.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024 e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, osservando le disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex-combattenti e legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del Regio decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

I vincitori del concorso saranno nominati commessi salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 300 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno mensile sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applica la riduzione del 12 per cento a termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A coloro che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

(6666)

(6105249) - Roma, 1934-XII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Prezzo L. 1,50